

Cass. civ. Sez. V, 17-05-2005, n. 10308

La società Simeto Docks ha impugnato ravviso di accertamento n. 250 notificatole dal Comune di Catania il 29.4.1997 per maggiore imposta di pubblicità dovuta relativamente a inserzioni pubblicitarie in zone di categoria speciale del territorio comunale denunciate come inserzioni relative a zone di categoria ordinaria. La società ha eccepito la violazione dell'articolo 4 primo e secondo comma del DLG n. 546/1992 e la illegittimità del regolamento comunale disciplinante la materia.

La Commissione tributaria provinciale di Catania, con decisione n. 677/03/1999 ha respinto il ricorso e tale decisione è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia.

Propone ricorso per Cassazione la Simeto Docks spa deducendo quattro motivi di ricorso.

Il Comune di Catania si difende con controricorso con il quale si eccepisce l'inammissibilità del ricorso per essere stata la procura speciale alle liti rilasciata a procuratore non iscritto all'albo speciale degli avvocati patrocinanti in Cassazione. Tale deduzione è contestata dalla società ricorrente con memoria illustrativa ex [articolo 378 c.p.c.](#) nella quale si eccepisce la inammissibilità del controricorso per violazione degli [articoli 366 e 370 c.p.c.](#) e si fa riferimento alla certificazione del Consiglio Nazionale Forense relativa alla iscrizione del procuratore della società ricorrente nell'Albo speciale sin dal 24 ottobre 2002.

Motivi della decisione

Va in primo luogo rilevata la iscrizione del difensore della società ricorrente nell'Albo dei procuratori patrocinanti in Cassazione dal 24.10.2002 e cioè da epoca antecedente la proposizione del ricorso per Cassazione.

Il ricorso è poi infondato.

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 4 primo e secondo comma del [decreto legislativo n. 507/1993](#) in quanto l'individuazione sia del centro abitato che della zona soggetta all'applicazione della tariffa straordinaria era stata effettuata dal Comune di Catania in modo da non rendere possibile il riscontro dell'effettivo rispetto del limite del 35% della superficie dell'abitato urbano come estensione massima della superficie soggetta alla applicazione della tariffa straordinaria (zona di categoria speciale).

La censura è infondata in quanto la norma invocata non prescrive affatto una contestuale quantificazione della superficie della zona di categoria speciale e di quella del centro abitato, al fine di consentire un controllo automatico del rispetto del precitato limite di estensione massima della zona di categoria speciale. Nè, facendo riferimento alla specifica censura mossa dalla ricorrente, può ritenersi illegittima la identificazione della zona di categoria speciale effettuata mediante

l'indicazione di un elenco di vie e piazze da considerarsi ricomprese nella zona di categoria speciale.

Attraverso tale indicazione viene infatti a rendersi possibile l'identificazione del perimetro dell'area.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 7 quinto comma del [decreto legislativo n. 546/1992](#) in relazione alla dichiarazione di incompetenza del giudice di merito rispetto a "ogni altra doglianza della società che investa altri aspetti della vicenda". Si tratta di una affermazione contenuta nella motivazione della sentenza impugnata che per la sua genericità non è idonea ad essere valutata se non con riferimento ad uno specifico oggetto di impugnazione che non è stato invece in alcun modo precisato dalla società ricorrente.

Con il terzo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione [dell'articolo 2697 del codice civile](#) consistita nell'arbitraria inversione dell'onere della prova operata dal giudice di merito nel ritenere gravante sulla società contribuente l'onere di allegare e provare in giudizio la sussistenza dei concreti elementi di fatto che giustificano la pretesa di cui all'atto di accertamento. Osserva la Corte che il Comune ha dato ampiamente la prova della sussistenza di tali elementi, consistenti nella pacifica installazione da parte della odierna società ricorrente di impianti pubblicitari in area ricompresa nella zona di categoria speciale. La società ricorrente si duole in realtà della mancata disapplicazione del regolamento comunale che ha identificato le località ricomprese nella zona di categoria speciale. Tale disapplicazione, secondo l'assunto della ricorrente, sarebbe dovuta conseguire alla mancata prova del rispetto del limite proporzionale più volte citato in precedenza, prova che doveva considerarsi gravante sui Comune. Questa Corte ritiene infondata tale ricostruzione della difesa della società ricorrente. Come si è detto la norma di cui all'articolo 4 del [decreto legislativo n. 546/1992](#) non impone affatto la contestuale quantificazione della superficie della zona di categoria speciale e del suo rapporto proporzionale con la superficie del perimetro abitato. Sicchè è da escludere che il giudice di merito potesse automaticamente ritenere illegittima per il mancato rispetto del limite di estensione la normativa comunale identificativa delle località ricomprese nell'area in questione. Nè si comprende per quale motivo dovrebbe ritenersi che in un giudizio relativo all'impugnazione di un atto di accertamento del maggior importo dovuto per imposta di pubblicità il Comune impositore debba considerarsi tenuto, sulla base di una mera contestazione generica e dubitativa del contribuente, a dimostrare il rispetto del predetto limite. E' al contrario la società ricorrente che non ha assolto a suo onere di contestazione specifica e di deduzione di mezzi istruttori idonei a comprovarla.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce la omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e cioè sulla dedotta violazione dell'articolo 4 del DLG 507/1993. Tale violazione sarebbe consistita nella mancanza di "un quadro generale di riferimento idoneo a giustificare la inclusione delle vie e piazze contenute nell'elenco approvato dal Comune di Catania in ragione della particolare importanza assunta a fini pubblicitari" tale da giustificare la maggiorazione della pretesa impositiva. Nel ricorso si fa riferimento alla circolare ministeriale 17 febbraio 1996 n. 31/E (secondo cui il Comune dovrà specificare nel proprio regolamento le località che sono ritenute meritevoli dell'applicazione della maggiorazione tariffaria di categoria speciale) e alla pregressa risoluzione ministeriale 4/7/1985 n. 3/2155 (sulla identificazione degli ambiti territoriali). La ricorrente rileva anche che l'articolo 7 comma 1 e 2 del regolamento, che sul punto rimanda alla futura approvazione del Piano generale degli impianti, è stato oggetto di annullamento da parte del Tribunale amministrativo per la Sicilia (sentenza della Sezione staccata di Catania in data 11 febbraio 2004). Anche qui occorre rilevare che la norma di cui al citato articolo 4 non prescrive una contestuale motivazione sulla inclusione delle singole vie e piazze nell'area di categoria speciale. Del resto, la motivazione della sentenza impugnata richiama sul punto la difesa del Comune secondo cui le risoluzioni ministeriali citate dalla società contribuente hanno una funzione di

indirizzo per gli enti impositori ma non hanno equiparazione a legge e tantomeno possono modificarla o ampliarla. Va, pertanto, rilevata la infondatezza dell'affermazione della ricorrente secondo cui la sentenza impugnata non contiene alcuna pronuncia neppure implicita in merito alla ulteriore lamentata violazione dell'articolo 4 primo e secondo comma DLG 507/1993.

Il ricorso va pertanto respinto. Sussistono giusti motivi per una integrale compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente grado del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 febbraio 2005.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2005